



STATUTO

DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI MADIGNANO DENOMINATO “GERUNDO”

Approvato dall'Assemblea straordinaria del **18 febbraio 2015**

Articolo 1 – Costituzione. E' costituito il Gruppo di volontariato denominato Gruppo Volontari di Protezione Civile “GERUNDO” di Madignano con sede in Via Ripalta Arpina, 5 al quale possono aderire i cittadini anche non residenti nel Comune, senza distinzione di sesso, razza, convinzioni politiche o religiose, che vogliono prestare la loro opera, senza fini di lucro o di vantaggi personali, nell'ambito della Protezione Civile. Il Gruppo potrà trasferire la sede nell'ambito del territorio comunale. La durata del Gruppo è illimitata.

Articolo 2 – Gruppo. Il Gruppo è disciplinato dal presente Statuto redatto nei limiti definiti dai principi generali dell'ordinamento giuridico, delle norme statali e regionali sul Volontariato e la Protezione Civile e dall'Allegato Regolamento Comunale di Protezione Civile. Lo Statuto può essere modificato con Deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli aderenti.

Articolo 3 – Finalità. Il Gruppo, senza fini di lucro, apolitico e con l'azione spontanea, personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore Protezione Civile sul territorio, per il perseguimento di attività di Protezione Civile di consistenti, fra l'altro, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino, in supporto alla Civica Amministrazione, nonché per la predisposizione del Piano Comunale di Protezione Civile; per la informazione preventiva ai cittadini e in caso di emergenza.

Al verificarsi di calamità pubbliche, il Gruppo si metterà a disposizione delle Autorità competenti al fine di tutelare la vita umana, i beni, gli insediamenti e l'ambiente. Il Sindaco, ai sensi dell'art.15 della L. n.225/92 è l'autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione.

Articolo 4 –Aderenti. Sono aderenti al Gruppo:

- a) coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione ed il presente Statuto (Aderenti fondatori);
- b) coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo e che svolgono attività o credono nelle finalità del Gruppo (Aderenti ordinari);
- c) coloro che forniscano un sostegno economico alle attività del Gruppo, la cui domanda di adesione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo (“sostenitori”);
- d) coloro che non potendo soddisfare i requisiti operativi si sentissero tuttavia vicini e sensibili ai temi della Protezione Civile e siano desiderosi di contribuire ad essere di supporto al Gruppo in qualunque forma ritenuta valida dal Referente (per esempio per campagne di informazione, supporto informatico, etc.) (“collaboratori”).

Il numero degli aderenti è illimitato. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e di doveri. Gli aderenti idonei all'attività, eventualmente organizzati in squadre, dovranno operare in emergenza alle dipendenze dei competenti organi superiori (Enti pubblici, Organi Tecnici dello Stato) ed attenersi diligentemente alle disposizioni ed alle direttive impartite.

Articolo 5 – Ammissione. Nella domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto del Gruppo. L'ammissione al gruppo decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame la domanda di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione dell'istanza, deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti al Gruppo, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- aver raggiunto la maggiore età
- essere idoneo all'attività

Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione:

- per dimissioni volontarie
- per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari
- per persistente violazione degli obblighi statutari
- per decesso

La mancata ammissione o l'esclusione da parte di un aderente deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed è concessa all'aderente entro 10 giorni la facoltà di replica all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione dell'assemblea è inappellabile.

Articolo 6 – Diritti e doveri. Gli aderenti hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per esplicita delega scritta
- conoscere i programmi con i quali il Gruppo intende attuare gli scopi sociali
- partecipare alle attività promosse dal Gruppo
- usufruire di tutti i servizi del Gruppo
- dare le dimissioni scritte in qualsiasi momento

Gli aderenti hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali
- svolgere le attività preventivamente concordate
- mantenere un comportamento conforme alle finalità del Gruppo
- tenere un comportamento professionale ed improntato alla massima serietà, disponibilità ed impegno
- attenersi diligentemente alle disposizioni ed alle direttive impartite dai competenti Organi superiori
- favorire l'efficacia delle azioni di Protezione Civile, anche attraverso il proprio atteggiamento improntato ai principi dell'auto-protezione e solidarietà

non svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile, alcuna attività, contrastante con le finalità indicate. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni criteri e parametri validi per tutti gli aderenti, previa documentazione ed entro limiti prefissati dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea degli aderenti. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con il gruppo. Il Comune provvederà a stipulare un'assicurazione per i propri aderenti contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi.


Articolo 7 – Risorse. Le risorse del gruppo consistono in:

- beni mobili ed immobili eventualmente assegnati dal Comune o da enti pubblici o privati
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio

Le entrate del Gruppo sono costituite da:

- contributi liberi di privati
- contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- contributi di Organismi Internazionali
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio
- rimborsi derivanti da convenzioni
- rendite di beni mobili od immobili pervenuti al Gruppo a qualunque titolo
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali.

I fondi sono depositati presso Istituti di Credito locali e preferibilmente presso l'Istituto che svolge il servizio di tesoreria comunale. Ogni operazione finanziaria è disposta dal Presidente quale legale rappresentante del Gruppo secondo specifica deliberazione.



Articolo 8 – Beni mobili. Il Gruppo utilizza i beni mobili acquistati in proprio o ricevuti in comodato da aderenti o da Enti pubblici. Tutti i beni di cui dispone il Gruppo sono registrati nell'inventario, che ne precisa il titolo, conservato presso la sede del Gruppo.

Articolo 9 – Bilancio. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 30gg. prima della presentazione all'Assemblea, conformemente alle disposizioni vigenti in materia. L'approvazione del bilancio preventivo da parte dell'Assemblea deve avvenire preferibilmente entro il mese di ottobre e il bilancio consuntivo preferibilmente entro il mese di maggio dell'anno successivo. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese suddivise per capitoli e voci analitiche. Il bilancio coincide preferibilmente con l'anno solare. Gli utili e gli avanzi di gestione residuanti dall'attività annuale devono essere impiegati per la realizzazione delle attività stabilite dal Gruppo e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 10 – Organi sociali. Gli Organi Sociali dell'Organizzazione sono:

- a) Il **Presidente**,
- b) L'**assemblea degli aderenti**
- c) Il **Consiglio Direttivo**
- d) Il **Revisore dei Conti**
- e) Il **Collegio dei Garanti**.

Articolo 11- Presidente.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale del Gruppo nei confronti di terzi ed in giudizio
- è autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone liberatorie e quietanze

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente assente per impedimento o cessazione.

Il Presidente può nominare un Coordinatore del Gruppo, con il compito di coordinare il gruppo di aderenti.

Articolo 12 – Assemblea. L'assemblea ordinaria o straordinaria è costituita da tutti gli aderenti al Gruppo. Ogni aderente potrà farsi rappresentare da un altro aderente con delega scritta. L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente. La convocazione è fatta in via ordinaria, per iscritto, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze del Gruppo. L'assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo ed il Revisore dei Conti
- approvare gli indirizzi ed il programma del Consiglio Direttivo
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle Assemblee degli Aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione del Gruppo. L'avviso di convocazione è inviato per iscritto, agli aderenti almeno 5gg. prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti in proprio o con esplicita delega scritta. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione del Gruppo, sono richieste le maggioranze indicate al successivo art.18.



Articolo 13 – Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Aderenti. Il numero dei componenti è di 5 unità. Resta in carica 3 anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta al mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da iscriverne nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo. Compete al Consiglio Direttivo:

- eleggere al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente ed il Tesoriere;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- fissare le norme ed il regolamento per il funzionamento del Gruppo
- adotta provvedimenti disciplinari nei confronti degli aderenti per inosservanza al presente Statuto ed al regolamento del Gruppo dei Volontari di Protezione Civile;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Aderenti il bilancio preventivo
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea degli Aderenti, promuovendo e coordinando l'attività ed autorizzando la spesa
- nominare il Segretario;
- deliberare in merito all'ammissione al gruppo e all'esclusione degli aderenti.

Articolo 14 – Revisore. L'assemblea può eleggere un Revisore del Conto.

Il Revisore del conto può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e con relazione scritta, riferisce annualmente all'Assemblea la situazione amministrativa e contabile del Gruppo.

Articolo 15 – Collegio Garanti. L'assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti scelti anche tra i non aderenti. Il Collegio dei Garanti ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi ed il Gruppo od i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; il suo lodo è inappellabile.

Articolo 16 – Cariche sociali. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Organizzazione. Esse hanno la durata di 3 anni e possono essere riconfermate.

Articolo 17 – Norme di funzionamento Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiedere copia personale.

Articolo 18 – Modifiche allo Statuto – Scioglimento del Gruppo. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione del gruppo, può essere proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre Organizzazioni operanti in identico ed analogo settore di Volontariato Sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea, che nomina il Liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5 comma 4, della legge n.266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, riserve o capitali agli aderenti.

Madignano